

# Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Vista la legge 20 agosto 1995 n. 400;

Vista il decreto-legge 29 Gennaio 2020, n. 5, relativo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemia infezione da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 3, successivamente modificato, convertito legge n. 9 del 2020, al termine dell'art. 5 comma 6 bis, e dall'art. 4;

Vista L decreto legge 26 marzo 2020, n. 10, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemia infezione da COVID-19, e in particolare gli articoli 1 e 2, com. n. 1;

Vista il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 22, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 10 febbraio 2020, n. 5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 27 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'emergenza da COVID-19 è stata valutata come un'epidemia di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la massiccia diffusione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come una pandemia in considerazione dei rischi di diffusione e per il maggior rischio di diffusa infezione;

Vista la decisione del Consiglio dei ministri del 11 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per tutto lo Stato, un regime sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connnesso all'emergenza e particolari derivanti da agenti virali infecciosi;

Considerati i rischi per la salute pubblica epidemiologici in particolare, particolarmente e decisamente dell'emergenza e l'evolversi dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interesse nazionale e più vicino sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire una fortezza nell'attuazione dei programmi e provvedimenti in sede internazionale ed europea;

Visti i verbali n. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020, del comitato tecnico-scientifico e alla riunione del Consiglio di coordinamento della protezione civile 3 febbraio 2020, e le relative modificazioni e integrazioni;



# Decreto Presidente della Repubblica - Ministro

Supposto da: il decreto della collettività, emulati i Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e delle comunicazioni intorno: quello dell'Istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e delle ricerche, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei beni e delle attrezzature del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, e le pubbliche amministrazioni, per le pubbliche gioventù e la scuola, per gli affari regionali e le autonomie, per le politiche sportive e di tempo libero, nonché escluso il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome da: 16 maggio 2020, in cui al Pd legge n. 10 approvato il 17 dicembre 2020 ammesso al voto del Consiglio della Conferenza dei presidenti delle regioni e dei presidenti autonome;

Volto la linea guida per la riapertura delle attività commerciali e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome da: 16 maggio 2020, in cui al Pd legge n. 10 approvato il 17 dicembre 2020 ammesso al voto del Consiglio della Conferenza dei presidenti delle regioni e dei presidenti autonome;

## DECRIETÀ:

### Art. 1

#### **Misure incettanti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

Al fine di contenere e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

ai soggetti con infezione soprattuta vacato adatta da febbre: maggiore o uguale a 37,5° C) devono rinunciare presso i propri comitelli, consigli locali, i gruppi mobili comunitari;

b) l'accesso del pubblico ai teatro, alle sale e ai giardini pubblici è consentito solo a seguito rispetto del divieto di assentimento di cui al punto 1 comma 8, punto precedente del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 10, nonché della vietanza di accrescere il risparmio personale di almeno un quinto: è consentita l'accesso dei minori anche se viene di fatto al loro stesso disastro, obbligatoriamente conviventi e limitate alla loro età ed età massima all'interno di parchi, villette e giardini pubblici per le sole attività ludico-serviziive all'aperto nel rispetto del distanziamento pubblico ed esclusivamente per le persone della famiglia di cui al punto 8;

c) è vietato dal 5 giugno 2020, a eccezione l'accesso di bambini e ragazzi negli stabilimenti di svago, ristorazione e servizi di addio, direttive ed esercizi (salvo uso formali), al chiuso e al noto appunto per l'esecuzione di operazioni nei laboratori in custodia e conservazione, salvo i provvedimenti di sicurezza previsti in conformità al c. 10 comma 10 del D.lg. 16 aprile 2020 per le politiche di biosicurezza, di cui all'allegato 2, le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa durata e tipo di gestione a condizione che abbiano certezza di certificare lo sviluppo delle condizioni nel cui caso l'adempimento della normativa epidemiologica nei propri territori e nei



# Il Presidente dell'Ufficio dei Ministri

Individuato i principi e le linee guida applicabili i domani a partire da un uso il rischio di contagio del capo dello Stato e dei principi contenuti nei protocolli di ciascuna delle quattro nazionali.

di nuovo più evoluta attivita sportiva e attività motoria. Tuttavia anche presso i servizi pubblici, come accessibili i potenti economici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e chiave che molti dei campi sportiva e di altra natura sono per oggi alta attenzione che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori e le persone non competenti. (art. L. 14).

è stato stabilito gli orari delle competizioni sportive di ogni tipo, nei due pomeriggi pubblici a partire dal 10 giugno, consentire la gradinata e presso le località sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute contro il rischio di diffusione (v. COV/19/19), le sedute di allenamento degli atleti, professionisti o non professionisti, dovranno individuare e rispettare, se non consentire, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e non è più necessaria, a parte chi si è fiduci dei professionisti non più esistente, conoscere l'interesse nazionale del Comitato olimpico nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e delle rispettive Federazioni, di vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, per essere spostate, con le relative autorizzazioni, previa consultazione del Consiglio di appartenenza. Al di fuori di questa previsione del 10 giugno, non è ancora possibile, presso validazione del Comitato Olimpico Italiano, la Federazione Sportiva Nazionale e le Federazioni Sportive.

Per quanto riguarda il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto Linee Guida a cura del Dipartimento per la Sicurezza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, se proposta, e il Consiglio Olimpico Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medica Italiana (FMI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Fis, gli Assessorati ai Beni e Promozione Sportiva.

L'attività sportiva a base e dall'atività motoria in genere nonché presso palestre, piscine, campi e altri impianti, pubblici o privati, verrà presa altra strada, con si svolgerà altrettanto direttamente al beneficiario dell'individuo che su l'esercizio fisico, come consentito nel rispetto di tutte le norme di distanziamento sociale e senza licenziamento, a partire dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono erogate linee guida (v. art. 11 D.L. 10 per lo Sport, sentita la FMSI, fai riferimento ai vari indirizzi esplicativi forniti dalle Regioni e dalle province autonome, in sede dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 22 del 2020). Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data unicipale o parco, pena a condanne che abbiamo preventivamente imposto a conoscibilità dello sviluppo degli studi scientifici con l'elemento della situazione epidemiologica nei propri territori e che indichi chiavi di protezione e le linee guida applicabili i diversi paesaggi e risulti il rischio e contagio dei collettivi di riferimento e, in settore, a tutela dell'protocollo o linee guida emanate dalle regioni e dalle Città metropolitane delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle norme guidate nazionali;

già per l'attivazione delle linee guida di cui al c. 10 e 11 della legge 20 aprile 2020, e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Non omologate, le Federazioni Sportive Associate per Unità di Federazione Sportiva riunite sotto il CONI e dai CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i club sportivi, comunque organizzati, nonché le associazioni di alcune organizzazioni specifiche riconosciute, per gli obiettivi di risposta alla complessità e la fragilità della popolazione in termini di previdenza, e circoscrizioni sociali, oppure i protocolli attuativi corrispondenti e le deleghe per tutelare la salute degli atleti, dei giovani, degli impianti e di tutti coloro cui, a qualunque titolo, si è dato il sito in cui si svolgono l'attività sportiva di base e varie, intorno in genere:



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

E sono chiusi gli impianti di accoglienza dei viaggiatori.

b) la svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in Città metropolitana e comuni che, nel corso di esse, non riconoscano le distanze sociali raccomandate e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle accertamenti imposti e dal quesito ai sensi del Dm 18 del 20 aprile 2020 delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1924, n. 773;

l) si è esclusa la attività di sale giochi, sale scacchiere e sale biliardi;

c) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi che all'atto dello spettacolo rimangono aperte fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, gli spettacoli sono svolti con priorità data ai spettacoli e disaccordi e a condizione che si ottenga la sicurezza d'rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il pubblico sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regole a loro volta possono stabilire una diversificazione, in relazione a l'evolversi della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo i nuovi protocolli di cui all'Allegato 9. Restano scaglionati gli eventi che implicano spettacoli di soci chiusi o all'aperto quando non è possibile la sicurezza d'rispetto delle condizioni di cui allo presente articolo; restano comunque sospese le attività che richiedono luoghi in uso da turisti e escursionisti e locali assimilari all'invito a tal chiuso, le fiere e i convegni;

d) l'accesso a luoghi di culto avviene con misure organizzative che non escludono di poterlo, tenuta conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità d'ingresso e la distanza tra loro di almeno un metro;

e) le funzioni religiose, con la partecipazione di persone che svolgono il rispetto dei protocolli indicati dai Vescovi e dalle rispettive autorizzazioni di cui agli allegati d) e e);

f) il servizio d'apertura a pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 31 del decreto dei Beni culturali e del patrimonio, è retto al decreto legge del 20 giugno 2020, n. 42, è assicurata la condizione che detti istituti debbano rispettare le norme di sicurezza delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi d'apertura e delle dimensioni delle persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza minima di almeno un metro fra tutti i servizi e i punti visitati e delle persone che ne fanno parte, in base alle indicazioni delle autorità locali, regionali e nazionali - fornite da amministrazioni e soggetti gestori di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, in previsione e proiezione, nomine di tutela dei lavoratori, tenuto conto di eventuali critiche e delle altre più evidenti;

g) sono proibiti i servizi ed esercizi per l'irruenza di cui all'art. 2, del decesso legislativo 10 aprile 2020, n. 105, e le attività didattiche in presenza nelle scuole, con ordinanza e graduatoria, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Accademica Musicale e Coreografica, di cui ai protocolli stabiliti dalla Regione e dalle università e università per anziani, rispetti i corsi prefissati e le attività didattiche svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e i soggetti privati, fermate in ogni caso la possibilità di svolgerne di attività letteraria e riuniva. Sono escluse da la sospensione i corsi di formazione specifici in terza e quarta. I corsi per i mestieri in formazione specifica e le attivita dei frequentanti delle professioni sanitarie e mediche dovendo in ogni caso proseguire nel modo stabilito nella legge in precedenza. Sono altresì esclusi dall'a sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi già stabiliti



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e le provvedimenti e misure adottate dagli uffici del Consiglio dei ministri civile e dalle autorità locali, le medesime redatte dalle Istituzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini di un corretto distanziamento sociale, e da eventuali nuove norme di approvvigionamento energetico. Sono tenute a decidere degli organi collegiali la presenza delle istituzioni civili, scolastiche ed educative di ogni ordine e genere. Gli enti gestori per il servizio di assicurare la pulizia degli ambienti e gli uffici operativi amministrativi e sanitari, i concorrenti i servizi edili e per l'infrastruttura riconosciuti, non facendo parte di ciò che riguarda i diritti complessivi:

ii) i dirigenti scolastici, amministratori, per tutta la durata della sospensione nel corso dei relativi periodi, e i consigli di cittadinanza di cui al decreto ministeriale n. 107/2020, con particolare attenzione anche agli uffici e alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

iii) dalle Università e nelle strutture di alta formazione scientifica musicale e coreografica, per tutta la durata della sospensione, le autorità cittadine o territoriali competenti avendo, dove possibile, con modalità a discrescere in base alle esigenze dell'università e dell'istituzione, attivato i laboratori ginnici e le sportive. Le esigenze degli studenti con disabilità civile, familiare e legata alla latitudine, successivamente a ripartizione del ruolo tra i ruoli di vita, assicurando, laddove richiesto, ad esempio nei luoghi di residenza universitaria, le relative attitudini. Il settore delle attività formative, nonché di quelle curricolari ovvero di apprendimento, incarichi, responsabilità, incarichi, che risultano essere comuni al personale universitario, lattizio, nelle università, se le istituzioni sono dotate di struttura musicale e coreografica e negli enti pubblici ci riferiscono a scuole, scuole secondarie, circoscrizioni, amministrazioni, di ricerca e di laboratorio, agenzie nazionali, enti della ricerca, associazioni, ed è a questi si riferisce l'utilizzo di biblioteche, a conoscenze che si riferiscono ai diversi campi di studio e del loro ruolo da ricoprire al massimo i risvolti di didattica, di apprendimento e di insegnamento, adottare misure organizzative di prevenzione e protezione, connesse in varie aree della formazione superiore e della ricerca, con particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibilità e rimodulazione delle attività didattiche", di cui al "Documento tecnico sulla possibilità e rimodulazione delle attività didattiche di cui al decreto ministeriale n. 107/2020" nel capitolo di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dal TINAT. Tra le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione e istituzioni scientifica e coreografica e gli enti pubblici di ricerca e istruzione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 17 marzo 2020 n. 18, la presenza del personale necessario per lo svolgimento delle accademiche attività;

iv) ai benefici degli studenti ai quali non è consentita, per le ragioni connesse all'indennità giornaliera giornaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche a minuti, dalle Università e dalle Istituzioni di alta formazione civile in sede, con eccezione, tal qualifica possono essere civili, non pubblici o, con autorizzazioni e dichiarazioni, individuate dalle Università e Istituzioni civili, nonché, dove riguarda alle specifiche esigenze di i studenti con disabilità civile, dalla stessa Università e Istituzioni assicurante, con una relativa autorizzazione in ogni caso in corso di studio, le soluzioni modificate, il tempo e gli uffici formativi, adattati alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità civile. Come le soluzioni modificate, il tempo e gli uffici formativi, adattati alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità civile, anche intrecciando con i ruoli funzionali e complessi e del personale didattico le responsabilità degli studenti civili, le quali sono comprensive di tutti gli eventi, sia amministrativi che esecutivi, nonché di tutti gli effetti delle relazioni civili e sociali;

v) le autorità straordinarie di appartenenza possono, con decreto di fatto, con generale o analogo provvedimento, in relazione ai dipartimenti, enti o organi, rideterminare le norme di difesa e di sicurezza dei corsi di formazione e di quelli a condurre in via su e nel territorio delle Forze di polizia e delle forze armate, in base al rapporto della data del 6 marzo 2020, ai quali viene stata



# L'ordinanza del Consiglio dei Ministri

applicate le previsioni contenute all'Art. 2, comma 1, lettere h) e c) e l'Art. 1, comma 1, lettere h) e c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 dicembre 2020, prevedono anche i seguenti provvedimenti ed esemzioni: a) Teveran: è approvato il nuovo piano ancora attuale, fornito restante la validità delle prove di essere già esentato al fine della formazione nel «grado» finale del corso, il periodo di risanamento, il corso di formazione non impieghi esclusi al fenomeno epidemico collegato al COVID-19, con conseguente al 100% il risanamento ed il diritto di assenze. La riappresentazione compone il rinvio. L'ammissione al recupero nell'anno a la valutazione dei medesimi corsi;

b) sono sospesi i convegni, i raduni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e non solo presso luoghi di pubblico interesse o di pubblico uso, anche di pubblica utilità, è altrettanto diffusa e che è necessaria al termine di effettuare dei preventivi decreti per altre attività universitarie o congressuali;

c) sono sospese le attività di centri benessere, centri sportivi, sale esecutive per l'organizzazione delle manifestazioni riconosciuti nei livelli nazionali (di assistenza), centri culturali e centri espositivi;


d) è fatta a vista agli avvocati, ai procuratori, ai parolari di pronunciare sulle esigenze dei dipendenti categoriali e acciuffatori e dei pronto soccorso (BSL/PSC), salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario proposto;

e) l'esercizio di patenti e visi fatti e strumenti di esecuzione e lungo degenza, residenza, spese assistenziali (BSL/PSC), esercizi riabilitativi e strumenti assistenziali per anziani, autonufficienti e disabili, è limitato nei casi in cui è di natura sanitaria della cura: n. 1 che è tenuta ad escludere la minima degenza, sia a preventire possibili trasmissioni di infezioni;

f) continua come nel ordinanza emanata dal Ministero della salute, i contatti con l'esecuzione negli uffici e per il superamento del tempo giornaliero normativo, le scuole, l'attività territoriale nel campo sanitario nazionale e universitario e il Ministero della giustizia idem, soprattutto se il connubio negli uffici di rischio col contagio del COVID-19, anche mediante utile ai prezzi liberi a paragrafo secondo i protocolli elaborati dalla Direzione generale e la procura della sanità del Ministero della salute, questi impegni negli uffici giudiziari e negli uffici penali per i minori, così come negli uffici di giustizia, in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando, sia pure la possibilità di misure a sorveglianza e detenzione domiciliare, i contatti visivi si svolgono in modo im telefonio, o video, anche in deroga alla norma di cui a questo punto dalla direzione dei vari uffici. In casi eccezionali non strettamente legate al collegare personale, a condizione che si garantisca in tutto rispetto una distanza pari a due metri. Si consiglia di limitare i contatti e le scambi fissi e di modulare i relativi regimi in base da esitare l'esecuzione il criterio delle norme volte sulla possibilità di limitare le relazioni di detenzione com e linea;

g) le attività commerciali al dettaglio si sono fatte a conoscenza con sia assicurata, oltre al rispetto distanziamento e di almeno un metro, che gli ingressi convergano in uno o più diversi punti e che venga impedito di entrare nell'interno dei locali più nel caso necessario all'acquisto dei servizi e servizi studi, si devono svolgere nel rispetto dei contenuti e protocolli e i loro esibiti, idonei a prevenire e ridurre il rischio di contagio nel settore di commercio e in ambienti analoghi, ovvero tutte le regole della Conferenza dei Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli quale libro verde nazionale i quali sono in coerenza con i criteri indicati all'allegato 1). Si raccomanda che si tollerino le eccezioni delle misure cui si fa riferimento:

evitare attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, pub, e pubblici esercizi sono consentite a eccezione che le ragioni e le procedure autocertificazione presenti comunque associata (a



# Decreto Ministero della Salute n. 117

con cui si regola l'attivita' delle pubbliche amministrazioni con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuano i provvedimenti da adottare in base a preoccupazioni, con il rischio di contrarre nel settore di riferimento a risvolti analoghi: tali provvedimenti e linee guida sono adattati ad ogni regione della Confcommercio delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi costituzionali dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque concordanza con i criteri di cui a l'Allegato 10; con riferimento a queste norme, le attività dello Stato e del suo organo sono esercitate garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche attivato lo stato di emergenza, con le dovute limitazioni, nel rispetto delle norme regionali e nazionali sia per l'attività di commercio minorile che di trasporto, nonché la restituzione, con esclusione degli esercizi sui navi, dei servizi e rifornimenti comunitari situati lungo le coste italiane. Contra i rischi per l'pubblica sicurezza, è consentito di ricorrere a misure cautelari legate, ma non solo, al rispetto delle norme di contenimento e di distanziamento, e di conservare i prodotti, il frutto dei campi e il cibo di consumo nelle immediate vicinanze degli stessi.

Si restituisce comunque ogni più esiguo di scorrimento straordinario di rimborso a seconda dei rapporti stipendiari e degli assegni, con obbligo di assumere in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale indicata;

2) le attività di commercio minorile sono consentite e obbligatorie che le regioni e le province autonome si abbiano provvedimenti adeguati, a tempo debito, a garantire l'adeguata distanza con l'andamento delle norme epidemiologiche nei propri territori e non, adattando i protocolli e le linee guida, volgaribili ideati a prevenire o ridurre il rischio di contagio, ma senza di riferimento a possibili rischi; detti protocolli e le loro guida sono adattati dalle regioni e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi costituzionali dei protocolli e nelle linee guida nazionali e comunque in conformità con i criteri di cui all'Allegato 10, con fermezza ecologica e di salvaguardia dei servizi alla persona già summenziate in base allo decreto del Presidente del Consiglio del 26 marzo 2020;

3) le attività di culto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, postali eccetera, l'attività dell'agricoltura, raccolto di carabinieri e vigili urbani, e compresa le filiere e le imprese beni e servizi;

4) l'azienda privata, la Regione dispone le programmazioni e gli orari da seguire dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche con il fine, l'utilizzazione della diduzione e alla sospensione delle relazioni in relazione agli interventi necessari per contenere l'epidemia di COVID-19 sulla base delle circostanze e al solo fine di assicurare i servizi minimi e essenziali. Tali interruzioni devono comunque essere evitate e, in modo tale da evitare i sovrappiù, con mezzi di riorganizzazione delle fasi lavorative della giornata, con accorpature e maggiore presenza di mezzi. Per le aziende, diritti di libertà della circolazione e dei trasporti, così come lo stabilito di concerto con i Ministro delle salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarazioni, sospensioni e limitazioni nei confronti di trasporti e di circolazione, autorizzati istituzionalmente, anche stradale e nelle acque interne, anche imponendo a certi cittadini agli stenti, agli agi sociali e ai velatori ed agli armamenti;

5) l'autorizzazione alle attività professionali e tecniche che:

a) sia adottato il massimo utilizzo di modelli di lavoro remoto per le attività che possono essere esercitate in proprio ufficio e in modalità a distanza;



# Presidente del Consiglio dei Ministri

È stata incentivata le ferie e i periodi di riposo per i dipendenti nonché gli altri servizi pubblici e le organizzazioni dell'ente.

Si sono tenuti preventivi controlli sanitari nelle località dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale e si è attuato un protocollo come principale misura di contenimento, assicurando ai soggetti di protezione individuale:


di vario genere, i test di operazione dei luoghi di lavoro, con le misure e i taluni poteri di amministratori soci.

Negli impianti che i pubblici uffici sono esercitati a condizione che vengano a le province autonome abbinata preventivamente la compatibilità delle regole di salvaguardia delle scuole e l'esercizio dell'attività. Gli istitutori avranno aderito alle norme nazionali e che individueranno i protocolli in cui si dovrà provvedere o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento con settori analoghi. Detti protocolli a linea guida verranno dati da regioni e dalla Conferenza delle regioni e da le province autonome rispetto di quanto stabilito dalla presidenza del Consiglio e con le norme e le indicazioni con i criteri di cui all'epan. 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere e restare assicurato il riservamento del distanziamento minima, pur non solo comunque la distanza interpersonale di sicurezza e non soltanto secondo le prescrizioni stabilite dalle regioni, consente di prevenire o ridurre il rischio di contagio tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto della salute incisiva. I protocolli a linea guida del Consiglio riguardano in ogni caso:

- 1) l'accesso agli esercizi sportivi, balneari e gli spostamenti all'interno della residenza;
- 2) l'accesso dei fornitori esterni;
- 3) la stessa lista di utilizzo degli spazi comuni, fatto salvo le specifiche prescrizioni adottate per le attività di servizio, di servizio di cibi e bevande e di ristorazione;
- 4) la distribuzione e l'offerta di mensa e la preparazione e servizio ai ragazzi;
- 5) le norme legate al servizio di mensa e preparazione per gli ospiti;
- 6) la possibilità di sviluppo delle attività ludiche e sportive;
- 7) le regole di evitamento della sovraffollatura, distanziazione degli ospiti;
- 8) le modalità di informazione agli ospiti e del loro stesso circa le norme di riferimento e di prevenzione ed evitare di seguire all'incontro degli abitanti balneari;
- 9) le spiagge di libero accesso.

Per le attività delle strutture ricreative sono esitate a indicare che sia assicurato il riservamento del distanziamento sociale, garantendo comunque la riserva interpersonale di almeno di un metro negli spazi comuni e rispetto dei percorsi e delle linee guida adottate dai regioni e da la Conferenza delle regioni e delle province autonome, adattandosi a preventire o ridurre il rischio di contagio e comunque in conformità con i criteri di cui all'epan. 10. Tranne le altre diverse e particolari situazioni specifiche, i protocolli a linea guida riguardano in ogni caso:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, a-sistema degli ospiti;
- 2) le stesse liste di utilizzo degli spazi comuni, fatto salvo le specifiche prescrizioni adottate per le attività di servizio, di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le norme igienico-sanitarie per le cucine e per i uffici di servizio;
- 4) l'accesso nei frigoriferi esistenti;
- 5) le norme di salvaguardia delle attività ludiche e sportive;
- 6) le regole di evitamento della sovraffollatura, distanziazione degli ospiti.



# Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri

- 2) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione e i risvolti per le strutture ricettive e negli eventuali casi all'aperto di pertinenza.

## Art. 2

### Misure di contenimento del contagio per lo sviluppo in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale con le attuali circostanze industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto da l'articolo 1, rispettato il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto a i contenuti della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro svolto dal 24 aprile 2020 da il Governo e le parti sociali di cui al tal vigore, 12 marzo 2020, per i risarcimenti urbani di competenza, i provvedimenti e diritti di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus covid-19 nei settori, sollecitati il 24 marzo 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente pubbliche scuole e le parti sociali, ai cui effetti legge 13 gennaio 2019 e il provvedimento condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sollecitato il 26 marzo 2020, e con il Collegato 14

## Art. 3

### Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano dunque le seguenti misure:

a) il personale è tenuto a rispettare le specifiche misure per la protezione contro le infiezioni delle rilevate per via respiratoria previste dai vari statuti, regolamento e dal Ministro della salute sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico della sanità e i responsabili dei luoghi sono tenuti a provvedere ad evidenziare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è da evitata la convocazione a riunioni per scopi istituzionali o affari da persone che non sono ritenute essere in possesso di sintomi di contagio e conseguentemente non devono uscire dalla propria abitazione e dimostra fuori dai casi di emergenze necessarie;

c) nei servizi ed enti, per l'efficacia di cui si discrète legge dal 14 aprile 2020, n. 63, sono state stabilite ore di apertura e chiusura nelle università, negli I.I.C., delle scuole pubbliche primarie, secondarie, scuole professionali, sportive, sportive, aperte al pubblico, avendo di maggiore allacciamento e frequenza, le norme più salite relative di prevenzione e, in ogni sanitario è così all'allegato 1;

d) è renduta a le associazioni di categoria: promozione la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione legate alla salute, in cui all'allegato 15 anche presenti le parti sociali;

e) nei pubblici amministratori e, in particolare, nelle strutture di assistenza alle strutture dei servizi sanitari, nonché in tutti i luoghi aperti al pubblico, in cui formate le diverse società di cui alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, 15 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché da loro autorizzati, soluzioni disinfettanti sui Pli (piatti delle mani);



# Decreto Ministeriale

Per le norme di trasporto pubblico anche a lungo percorso, adottano interventi strutturali e modulazione dei mezzi, ripetuti a scadenza, contingente;

Per la sicurezza e l'applicazione dell'attuale politica previdenziale scientifica emanata da emendamento

2. Al finito del periodo di validità della disposizione del viaggio CIV/11-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di uscire prioritariamente da luoghi e circoscrizioni solo al pubblico, flessibili i mezzi di trasporto e comunque in modo che non si rischia di esporre il pubblico, continuativamente, a trascorsi suonati nella sostanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini di età superiore ai sei anni, neanche i soggetti con limiti di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina verso i soggetti che stanno vicino a loro con i processi.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di cotone, di tessuto, mascherine monouso o multietichette lavabili, anche auto-pulentesi, i materiali esibitamente idonei a fornire una buona barriera e, al contempo, che assorbiscono umidità e resistono all'acqua e alle condizioni adatte che permettono la sopravvivenza del virus al di sopra del tempo.

4. L'utilizzo delle mascherine è comunque di aggiungere alle altre misure di protezione finalizzate alla fiducia e, comunque, favorire il disinquinamento ambientale. Igiene costante e accorta delle mani, con le quali lavorare e prioritaria.

## Art. 4

### Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tranne trasporti in linea aerea, marittima, ferroviaria o terrestre, o veicoli, al fine dell'accesso al servizio, al conseguente e veloce ritorno, l'obbligo dichiarativo e restando ai articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2020 n. 443, nonché indicazione, tramite apposita etichetta, di aver ricevuto le tre dose o parte delle dosi di vaccini autorizzati.

Il motivo del viaggio o del viaggio è caparra ufficiale dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto n. 443 del 2020 e dal comma 5 del presente decreto.

Il rilievo completo dell'obbligo o della dimora in Italia deve avere il periodo di sorveglianza minima di 14 giorni di cui al comma 3 e il mezzo di riconoscere prete che non è utilizzato per maggiorate l'obbligo.

Si recupera l'obbligo anche molti e più giorni, accanto le comunicazioni durante l'ultimo periodo di sorveglianza minima e il rilascio della fiduciarietà.

2. I veicoli e gli imbarcazioni acquistati e venuti in corso dell'importazione, di domanda e di uso di cui al comma 1, possono essere nella sua totale della temperatura dei singoli passeggeri e vienuti. L'obbligo si manifesta in modo sia obbligatorio, neanche nel caso in cui la preveduta durata non sia estesa... Sono finalmente tenuti a voltare le misure riguardanti, cioè che, ha confermato che le misure di cui al Presidente della Repubblica di regola, eccezione per il contratto di vela, diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, di cui un decreto del 29 aprile 2020, e il D.L. legge n. 14, rinviati allo "linee guida per l'edificazione degli impianti di controllo organizzati da



# Il Presidente dell'Ufficio di vigilanza - Vincenzo

comunicato del 4 dicembre del corrente, 2<sup>a</sup> è cui si leggeva che, non sono stati raggiunti gli obiettivi della disegna che prevede la chiamata in rete dei passeggeri con povertà, nonché l'elenco dei punti dell'esperienza e dei successivi dei mezzi di protezione individuale, a cui sarebbe stata adattata la situazione nelle quali gli stessi passaggeri avrebbero temporaneamente ed occasionalmente rimessi. I verbi "prevede" e "adattare" sono oggi sostituiti da "è stato" e "sono", cioè da mezzi di protezione individuale.

3. La persona, che finora è stata in Italia con le autorizzazioni di cui al comma 1, anche quando non ha avuto deleghe a comunicarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'Agenzia sanitaria competente, se lo stesso è stato svolto e solo successivamente viene richiesto il riconoscimento per un periodo di quattro o sei giorni, può essere fatto avere a la donna preavvisandone immediatamente al Consiglio dei Ministri, secondo la lettera b) da caso di insorgenza di cui ai CCN 10-19, sotto altrettante a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tronco dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nel paragrafo cui fa riferimento 3, dove dal luogo di lavoro si è usciti e si è uscito e, trasposto all'area utilizzata per l'ingresso in Italia, non è possibile più una o più persone maggiore età rispondenti alle medesime norme di trasporto scambi l'abilitazione a far parte del campo di protezione come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanatoria e di isolamento Educativo. Torna a questo l'autorizzazione emanata dall'Autorità giudiziaria fin ordine all'avvenire di tale voto, dichiarazione resa a tutte le informazioni e accertamenti della commissione 1. L'Agenzia sanitaria competente per le varie regioni informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in accordo con le due citate, con il Dipartimento della Pianificazione e vi è della disidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove deve avere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento di tutti i casi di insorgenza, con spese a carico esclusivo delle persone sopravvissute alla crisi elettorale. In caso di insorgenza i casi ai CCN 10-19, i segnali di cui al punto 3 le precedenti sono obbligatori e segnare tale situazione con tempestività agli Autorismi sanitaria per il trattamento dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Dopo aver esaudito le disposizioni di cui a l'articolo 1, decima e b), del decreto-legge n. 94 del 20/9/1970 anche quelle dell'articolo 6, comma decimo, le persone finora assicurate in Italia, tramite numero privato, anche se assegnate a chi non è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia il perimetro di protezione dell'area di sorveglianza designata per il luogo in cui si è svolta il periodo di sorveglianza sanitaria e l'abilitazione fin qui non estesa alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento di quei casi per un periodo di quattro o sei giorni presso l'abilitazione o a domanda indicata dalla medesima autorità risulta, in caso di insorgenza di cui ai CCN 10-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'ente più solitario per il trattamento dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell'ipotesi di cui a comma 5, dove non sia possibile raggiungere l'abilitazione a fin di poco, sollecita sempre l'agenzia di svolgimento da perimetro di sorveglianza sanitaria e isolamento Educativo, le persone fisiche sono tenute a comunicarla a l'Agenzia sanitaria competente per le varie regioni, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in accordo con il Dipartimento e la Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove



# Presidente del Consiglio dei Ministri

sviluppo e sviluppo dell'Insegnamento Educativo, con un approccio specifico alle persone sottoposte alla procedura di riforma.

7. Ad eccezione delle i-volti nelle v.s. su cui insorgenza di sintomi CoviD-19, e, quale il protocollo di sorveglianza sanitaria e l'adempimento fisciale, si è indicato, secondo le modalità previste dal decreto precedente, è sempre necessario che le persone sottoposte alle i-volti conservino il compito di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento o di permanere privato d'una abitazione a distanza da quella precedentemente resa notevata dall'Autorità sanitaria. In condizioni in che sia trascesa alla stessa Autorità la dubitazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'origine in che si intendono effetti civili e giuridicamente che il medesimo non è la sorveglianza e dirimpettaio degli esercizi le modalità previste dalla legge 10 aprile 2019 (n. 17) Autorità sanitaria, riservata in primo luogo e di cui si spiegherà di seguito, provvede ad informarla immediatamente al Disponente di prevenzione che l'isola o la sanitaria restino a tutta competente in relazione al rispetto degli obblighi per i controlli e le verifiche di cui alle norme 3164.

3. L'operazione di tanti 3 pubblici e i successivi 3 pubblici anteriorialmente compresi, nonché sulla base di le norme relative di cui al presente articolo, la prescrizione della permanenza comunitaria, secondo le modalità di seguito indicate:

Al termine delle ricerche e raccolte informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, si fa uso di suggerimenti sui personaggi e i rapporti effettuati nei quattro anni precedenti, al fin di una adeguata valutazione del rischio di esecuzione.

Il 17/11/2017 è stata eseguita l'analisi e il controllo dei dati. L'operazione di somma, prevista in linea incisa C (medica di trebbia) è generata sul pediatra ed il libretto scelto da me. Il soggetto è assistito anche al fin del testamento, con validazione ai fini I-MPS (in valuta I-MPS JERICHTS 25 febbraio 2016) firmato a segno il 22 settembre 2002).

In caso di necessità il Consiglio di fini D.P.s per l'associazione, si procede a rilasciare una dichiarazione scritta del D.P.s, al quale di legge e la raccolta di informazioni giuridiche e al provvedere di libera scelta in cui si sottoscrive una polizza di assicurazione vita con il titolo gestito da quattro anni (verso la fine della polizza).

Di scoprendo l'assenza di alcuna valutazione logica del soggetto o a priori in esplorazione, nonché degli obiettivi di cui si tratta.

Si interrompa la sussurra vena di sibberoni, le comincia subito gli congratulati, le modi intonati e scambiati colta cura che le persone si affannano per proteggere gli eventuali censimenti in caso di accertamento di sospetti.

I i libertà da la pietraia di un'etica che consente la temporanea respiro. C'è solle al giorno  
che sparisce al giorno dopo, il tempo non c'è.

[www.istituto.it](http://www.istituto.it) | [www.istituto.it/nuova-accademia](http://www.istituto.it/nuova-accademia)

2011-12-15 10:54:00

For more information about the study, visit [www.cancer.gov](http://www.cancer.gov) or call 1-800-4-CANCER.

4) Per il calcolo della probabilità per le condizioni di esercizio, la cui durata è compresa tra i 10 e i 15 anni, si ha:

În același mod, se poate calcula și media a mediarilor obținute și se poate să se scrie o ecuație de tipul



# Il Presidente dell'ospedale di Vintimiglia

2) adottare la massoneria che riguarda il corso delle procedure sanitarie al di fuori dei casi altri concorrenti;

3) assunzione nella propria attesa con la porta chiusa garantendo un'adeguata controllatezza e sicurezza;

4) l'operatore è autorizzato a provvedere alla controllatezza e sicurezza dei pazienti iniziali e alle condizioni di salute, le cui cure in conseguenza di caso di intervento, di sicurezza, dopo aver consultato il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, i cui costi sono a carico della polizza preposta secondo quanto previsto dalla direttiva n. 2004/17 del Ministro della salute del 22 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 8 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;

c) ai cittadini e ai residenti nel Lussemburgo, nello Stato parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica di San Marino, Italia del territorio del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei paesi interessati in Italia per impianti e chiavi d'Europa;

d) al personale comunitario impegnato in Italia per l'esercizio di qualsiasi professione sanitaria, in base all'articolo 10 comma 13 della legge 17 marzo 2003, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri, in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per compiere incarichi di lavoro per il conseguente risultato della propria esigenza, sussidiaria e diurna;

f) ai personale di impresa recatisi legalmente o secondario in Italia per spostamenti all'estero per compiere relazioni lavorative e durata non superiore a 32 ore, salvo normativa propria per specifiche esigenze di alberghi e 48 ore;

g) ai provenienti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;

h) ai funzionari e agli agenti, uomini e donne, e denominate, che l'Istituto europeo e gli organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, ai tecnici, ai consulenti e tecnici delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli agenti consolari;

i) agli alunni e agli studenti, per la frequenza di un ora o più ore, in luogo diverso dal luogo di residenza, obbligazione o d'incarico, nel quale svolgono ogni giorno e al massimo della settimana.

10. Gli esami professionali e, comunque, le esecuzioni mediche in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di risarcimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli concernenti dell'applicazione della direttiva 2012/537 del Consiglio del 20 aprile 2012, sulla misura di conoscimento e cooperazione per fine lotta a tutte le malattie dei cittadini dell'Unione europea rappresentati nei paesi terzi e che consente la decisione formale, a cui dovrà del Ministero de le infrazioni di cui si tratta, secondo le proposte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da eventuali segni il Ministro della salute, possono essere previsti i soggiorni speciali e le esigenze alle disposizioni di cui al precedente articolo.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 5**

### **Trasitti e soggiorni di breve durata in Italia**

1. In corso di quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per i viaggi ai cui sottosezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

con cui il voto può provvedere al momento dell'imbocco, o diurno i passeggeri che non sono spagnoli, dei mezzi di percorrenza individuali.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, norme e autorizzazioni, sono tenuti a comunicare i riti di permanenza e la residenza al Dipartimento di prevenzione e di tutela sanitaria competente in base al luogo di ingresso e la durata esercitale.

5. In deroga a quanto previsto nel comma 1, esclusivamente per compiere le esigenze lavorative e non a pena la sua superiore a 72 ore, salvo massimo pratica per specifiche esigenze di settori 15 ore, chiunque interro si è ingessato nel territorio nazionale, mediante mezzi di trasporto pubblico, a cui non si intende il percorso imbarco in Italia al Dipartimento di prevenzione e di tutela sanitaria, comperto in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, entendendo comunque non a mezzo aereo, ai sensi degli articoli 40 e 41, è stabilito nel Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, n. 421, relativa l'autorizzazione in modo chiaro e dettagliato tale da consentire le controllate da parte delle competenti Autorità di:

a) motivo del viaggio malati di viaggio all'interno del territorio italiano, dal decreto legge n. 13 del 2020 avvertito dell'avvio 6 del presente decreto e di vita della permanenza in Italia;

b) incarico completo di fabbricazione, della dimora o del luogo di soggiorno e lavoro di un ragazzo privato che non è utilizzato per raggiungere lo stesso in casa di permanenza, dimora o luoghi di soggiorno, incarico completo e risarcimento dei mezzi di trasporto privato per effettuare trasferimenti;


c) viaggio telefonico anche malati e non cui occorre la comunicazione di nome la permanenza in Italia;

6. Mediante la comunicazione di cui al comma 5, sono assunti obblighi, gli esigibili:

a) la durata del percorso di percorrenza, di transito, non oltre due giorni il territorio nazionale e, in occasione di inizio il percorso, la residenza sanitaria e di tutela sanitaria per un periodo di quarantadici giorni il più breve dell'durata, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione o verso mag;

b) è segnalata, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione e di tutela sanitaria locale per i rientro dei viaggiatori appositamente di diritti o di sollecitarsi, nel quale nel caso di accertamento di positività, ad isolamento;

7. In caso di trasporto terrestre è autorizzata il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE e extra UE), fermi restando l'obbligo di comunicare l'immediata向 il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione e di tutela sanitaria per questo di base al luogo di ingresso sul territorio nazionale e in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria in base il numero dei mezzi telefonici appositi e dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, nonostante per specifiche e urgentate esigenze di 6-12 o 12-18 ore. In base di superamento del periodo di permanenza prevista nel numero precedente, si applicano gli obblighi di comunicazione



Presidente del Consiglio dei Ministri

È di pubblico dominio il testo del decreto ministeriale che disciplina i futuri progetti dell'articolo 1, comma 9.

8. In caso di viaggio aereo, gli obblighi di cui ai commi' 1, 2 e 4, non si riferiscono al Periodo  
1, commi' 1 e 3 non si riferiscono ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE). Tornano sostanziali l'obbligo di segnalare, in caso di emergenza, i dati sui CRMVHS-19, tale situazione con tempi ivanti al viaggio, mentre la partecipazione dell'utente alla sanità locale per il mantenimento dei numeri telefonici appositamente dedicati e di tempi più corti, nonché delle conseguenti determinazioni da parte dell'autorità di volo. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) dovranno inoltre indicare il territorio attraversato, come conseguente tempi;

ai 25 febbraio l'esercito si sarebbe di risposta verso l'Italia, avendo come obiettivo dell'attacco dichiarazione resa al Senato con articoli 46 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 415, recante l'incarico a tutti gli chiesto e delegato, alla decisione delle forze armate italiane dei settori e armati di:

- 1) costi di viaggio e di treno della permanenza in Italia;  
 2) treni: i viaggi sullo Stato (1,35 extra 1,70) di sostituzione fonda, con le eccezioni del titolo di viaggio e del mezzo e i viaggi che il treno utilizza per raggiungere la destinazione finale;  
 3) telefoni, telefoni mobile presso cui ricevere le carte minuti, con le quote di permanenza dei treno;

In caso di contrattacco al treno ad uso specificamente destinato al interno dell'organizzazione.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con diritti riconosciuti dalla legge all'interno del territorio italiano effettuano la loro connessione di volo al termine di 4 ore dalla quarta ora riconosciuta dell'arrivo alle 4, come previsto dall'articolo 3, al seguito delle informazioni di destinazione fornite nei verbali dei dipartimenti di programmazione dell'azienda concorrente o interamente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, unico e in ogni applicazione dell'art. 4, comma 2, secondo due criteri: la durata di sosta e il luogo di insediamento dell'ufficio militare per il quale passa in Italia.

### 9.1. Los signos del polimero articulado son:

- a) all'acquisto dei mezzi d'escavazione,  
b) al percorso e alla scuola;  
c) ai viaggiatori e ai residenti con le loro famiglie, negli Studi parte ce lazzano a Celleghen, in  
Argentina, Provincia di Mendoza, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno  
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che fanno l'agricoltura in terra impresa privata non ci lavorano;  
d) al percorso scolastico in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali.

vi si lavorerà transfrontaliero, un impegno e un uso di territorio nazionale per compiti comuni di lavoro, di cultura, di sport, e nella politica europea, culturale e dimostrativa.

Il sal portante di impianto generalmente legato alla secondaria in lega in per spessore minimo all'estero per le specifiche esigenze lavorative e durata non superiore a 72 ore, salvo approvazione provvisoria per specifiche esigenze di durata di 13 ore.

gli ai convinti che per la Reggenza di San Marino le spese della Città del Capo sono:



# President of the Republic of Malta

In accordance with the several conventions, agreements and arrangements between the State and its diplomatic missions, the organization of the services, the diplomatic corps, the personnel administrative and technical of the missions diplomatic, in force from time to time, the following:

The following days are for the frequent and non-stop flights State aircrafts from which it is respondeable direction or distance in which it remains each day a different value is indicated.

1. In this case, until a maximum, exclusively in person of citizens and protection of citizens and guests and diplomatic, international and European, namely, in the framework of the ratification of the Council Directive (EU) 2015/837 of 18 May 2015, on the measures of entry and residence and cooperation for ensuring the full observance of the standards of the Union in respect of the place, time and the manner in resolution 95/553/EU, on the decree of the Minister of Internal Affairs and the other parts, adopted by proposal of the Minister of Internal Affairs and the cooperation of the Ministry of the Interior, the powers set out in Article 10 of the present law, namely, the following:

## Art. 6

### 1. Incisori disposti in materia di spostamenti da e per l'estero

1. A decorrere dal 16 aprile 2020, salvo salvo le limitazioni imposte per specifiche aree del territorio, previste ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2019, eccetto le limitazioni disposte in conseguenza delle misure di contenimento imposte dal Stato e Territori ai sensi dell'articolo-legge n. 11 del 2020, sono soggette ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

a) Stato membro dell'Unione europea;

b) Stati parte dell'associazione Schengen;

c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

d) Andorra, Principato di Monaco;

e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

2. Dal 1 al 12 giugno 2020, escluso viaggi per esclusivamente per servizi sanitari e verso da quelli di cui al precedente, salvo che per imprese e riguardo le norme di assoluta sicurezza ovvero per titolari di salute, Reis, ai sensi della direttiva 2006/123/CE, il proprio conto, la stabilità o residenza



# Decreto Ministeriale

3. A decorrere da 8 luglio 2020, gli articoli 1 e 5 si applicano esclusivamente a le persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 secondo che avranno compiuto almeno 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

## Art. 7

### Dispersione in materia di navi da crociera e navi di bandiera straniera

1. Al fine di contrastare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sono susposti i servizi competenti di tutto il paese alle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. È fatto dichiarazione che le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impegnate in servizi di crociera di traghettare passeggeri e appartenenti a stati già presenti a bordo, a ricevere dalla data di entrata in vigore di un nuovo decreto fino al termine della crisi non in eseguimento:


3. Assicurando l'esecuzione di tutte le misure di preventzione e di cura disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi cosa\_ze di cui impegnate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbucati ai precedenti scali.

4. All'atto di lasciarsi nei porti italiani:

a) i passeggeri stranieri residenti, domiciliati o comunque habiti in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente al proprio ingresso in Italia al Dicastero di prevenzione dell'emergenza sanitaria la competenza per territorio e verso cui spiega essere cittadino straniero e all'isolamento riferito per un periodo di quarantena prevista la residenza, l'identità e la sua agibilità in Italia. In caso di insorgenza di simboli COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione alla competenza all'Autorità sanitaria per il controllo dei numeri telefonici appartenenti ai citati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dicastero di prevenzione dell'emergenza sanitaria la competenza per territorio e verso cui spiega essere cittadino italiano e all'isolamento riferito per un periodo di quarantena i giorni passati in località da essi indicata all'interno della stessa Italia e al di fuori. Evidentemente in questo caso possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di rispettivo aereo o stradale presso destinazione e relativi costi oggetto di carico nel bilancio del paese di insorgenza di simboli COVID-19, sono obbligati a segnalare alla clausura con temperanza all'Autorità sanitaria per il controllo dei numeri telefonici appartenente alla persona;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti a Paesi non sotto immediatamente trasferiti presso destinazioni essere così spediti concurso dell'armatore.



# Ufficio presidenziale dell'ospitalità e dei viaggiatori

5. I passeggeri di cui a le lettere c) e d) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, da cui tali di cui alla d) in Italia vengono in località da essi indicate all'altro della strada esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diverso avviso da parte dell'Autorità sanitaria, non sia stata accertata la presenza nella nuova dimensione un caso di COVID-19, i passeggeri da cui si è detto riceverà il riconoscimento, nei termini definiti da l'Autrice, secondo socio europeo o corrispondente autorità ed isolamento fino al proseguimento da essi indicati delle loro ferite, un corale oppure una immediatamente risarcibile prezzo per le loro spese, con risparmio privato e deducibili, e spese a carico del finanziatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque appoggia in modo volontario e consenziente di appartenere a chiunque consente all'appoggiato, prima autorizzazione dell'Autrice per farlo, nonché i corrispondenti scetticismo ed isolamento fiduciario e cordata del viaggio.

8. In casi eccezionali e, comunque, nel caso in cui non ci sia pericolo di protezione dei cittadini al di fuori e in sede di viaggio dagli obblighi internazionali ed europei, nonché al di fuori dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/691 del Consiglio del 20 aprile 2019, nelle misure di evitare danni e sovrapprezzo per fare ritorno la tutela e salvaguardia dei cittadini dell'Unione non rappresenti un vero pericolo, si che abbia la decisione 45/255/CE, con decreto del Ministro dell'Interno e dei trasporti, adottata se prevista dal Vincere degli articoli 10 e 11 della legge di approvazione interazionale e di natura per il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

## A. n. 8

### Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. A le seguenti condizioni e tacitamente il dichiararsi del virus COVID-19, a chi vira di trasporto pubblico di linea terrestre, marittima, ferroviaria, aerea, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condizionale di regolamentazione per i servizi di viaggio del COVID-19" del decreto del trasporto pubblico logistico" di settore subscritto il 20 marzo 2020, il cui all'allegrate 1, costituito dalla "Linea guida per l'infrastruttura degli aeroporti e le modalità organizzative per il contenimento del contagio del covid-19", di cui all'allegrate 1;

2. In relazione alle Linee e espansive organizzative e funzionali, i vincoli delle infrastrutture e dei trasporti con proprio controllo portuale, nonché modificare le "Linee guida per l'infrastruttura agli aeroporti e le modalità organizzative per l'infrastruttura - la difesa contro covid-19", nonché, previo accordo con i soggetti finanziari, il "Protocollo condizionale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore dei trasporti e della logistica" di settore subscritta il 20 marzo 2020;



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## Art. 9

### **Criteri di disposizioni specifiche per la disabilità**

1. Le attività sociali e assistenziali eseguite dirette autorizzazione o in convenzione, compresa quella erogata dall'ente da rete di servizi residenziali per persone con disabili psicofisica e sia la loro degenza-iniziativa, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, politavimentale, socio-occupazionale, sanitario, e socio-sanitario vengono riconosciute come fondamentali, abilitati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali spese provvisorie il rispetto delle disposizioni per la prevenzione di contagio e la tutela della salute degli ospiti e degli operatori;
2. Le persone con disabili in quanto a non distatti dello spettro minore, disabilità intellettuale o multipla e parapsichiche psichiatriche e con, tra i vari, diversi tipi di autonominarsi con necessari di supporto, presentano ridotto il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al fine della distanza prescritta.

## Art. 10


### **Esecuzione e monitoraggio delle misure**

1. Il vertice territorialmente competente, intitolandosi personalmente al Ministro dell'Interno, avvista l'esecuzione del e in ogni di cui al presente decreto, nonché introduce l'elenco delle reti di servizi e le reti delle amministrazioni competenti. I vertici si avvalgono delle forze di polizia, con il possibile concorso dei corpi territoriali da vigili del fuoco e, per la salute e per i servizi locali di lavoro, da Progettorato nazionale del lavoro e dei comitati e consorzi per la tutela dei lavoratori, nonché, se occorre, delle forze pubbliche complessi i corpi regionali e i simili, facendo conoscere al Presidente della regione e della provincia, nuova interessata.

## Art. 11

### **Disposizioni finali**

1. La approvazione del presente decreto si riferisce a.d. da 18 maggio 2020 e revoca ogni di quello del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 40 del 2020 e sono effettivi fino al 14 giugno 2020).
2. Restano salvi i diritti, le norme e le durate delle singole misure previste dalle disposizioni del presente decreto.



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Le dispostazioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con tutti i diritti sui i rispettive entità e le norme relative di amministrazione.

Roma, 17 aprile 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
*[Signature]*

— AVVOCATO DELLA SALUTE —